



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 1/2022 V.G.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.08.2022,

letto il ricorso depositato da DE LUCA Nicola, nato in Catanzaro il 07.07.1962 ed ivi residente in Via Carlo Pisacane n. 1/1 (C.F. DLCNCL62L07C352F) e CRUDO Rosa, nata in Catanzaro l'11.11.1966 ed ivi residente in Via Carlo Pisacane n. 1/1 (C.F. CRDRSO66S51C352Z), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe M. Valenti, Andrea Galli, e Maria Paola Nocco, per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12 e s.m.i.; letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Antonio Aiello, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori, si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

viste le integrazioni e i chiarimenti richiesti dal G.D. e prodotti dal ricorrente e dal Gestore della crisi;

visto il provvedimento del 02.05.22 con il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, è stata fissata l'udienza di omologa per il 06.07.22 (poi differita al 13.07.22), fissando il termine di 10 giorni prima della detta udienza per l'espressione del voto da parte dei creditori;

vista la relazione del Gestore del 04.07.22 in cui si attesta l'assenza di voti contrari entro il termine fissato del 26.06.22, relazione inviata ai creditori come da ricevute mail allegate;

rilevato quindi che è stata trasmessa ai creditori la relazione di cui all'art. 12, co. 1 L. 3/12, a cura del Gestore, sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso e contenente l'attestazione definitiva sulla

fattibilità del piano;

rilevato che, nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, sono pervenute osservazioni da parte di due creditori:

1) INAIL (per la mancata inclusione nella proposta di accordo del credito non iscritto a ruolo di € 405,95) e

2) STORZ MEDICAL (per la mancata inclusione nella proposta dell'importo futuro e non liquido dell'imposta di registrazione di decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo creditore); viste le deduzioni al riguardo del Gestore della crisi e, cioè, l'avvenuta inclusione dell'esiguo importo contributivo (chirografario) in coda al piano di ammortamento previsto (che non ne altera quindi l'impianto) e la mancanza di liquidità attuale (e quindi di esigibilità) del credito inerente alla registrazione del d.i. STORZ MEDICAL;

ritenuto che sussistono le condizioni per l'omologa dell'accordo, così come previsto dalla detta relazione finale;

ritenuto che sussistono in capo ai coniugi richiedenti i requisiti oggettivi e soggettivi, così come già accertato prima del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa;

trattasi in particolare di soggetti che non svolgono nell'attualità attività di impresa e non sono soggetti a procedure concorsuali diverse;

rilevato che la proposta di accordo ha i contenuti di cui sotto, come già rilevato nel decreto di fissazione dell'udienza di omologa, considerata la necessità di tenere comunque distinte le due masse passive e, quindi, prevedendosi un accordo di composizione modulato su due diversi piani di ammortamento, con tempi diversi:

1) DE LUCA NICOLA (attualmente di 60 anni di età). Si prevede il pagamento dei crediti prededucibili in prima battuta (per le prime 14 mensilità dall'omologa); quindi contestualmente il credito ipotecario (per 156 mensilità - 13 anni), gli altri creditori privilegiati (per 66 mensilità - anni 5,5) e i creditori chirografari (per 128 mensilità - anni 10,5).

2) CRUDO ROSA (attualmente di 55 anni di età). Si prevede il pagamento, contestualmente al coniuge, del debito ipotecario nei confronti dell'INPGI (per 156 mensilità - anni 13); a seguire il credito di PRIMA GROUP, creditore ipotecario di secondo grado (per 55 rate - anni 4,6), in definitiva con il pagamento degli ipotecari complessivamente in 211 rate (anni 17,5 circa) a decorrere dal pagamento delle spese prededucibili (14 mesi iniziali dall'omologa) e degli altri creditori privilegiati in 209 rate, con la medesima decorrenza iniziale.

Quanto ai creditori chirografari, per questi si prevede il definitivo soddisfacimento a partire dalla rata 210 alla rata 281 e cioè in 23 anni e 5 mesi.

I suddetti pagamenti trovano copertura (e l'accordo fattibilità) nei redditi futuri dei ricorrenti per un ipotizzato importo mensile complessivo pari ad € 1.200,00, dei quali € 500,00 mensili a carico del De Luca ed € 700,00 mensili a carico della Crudo;

rilevato che nella relazione finale il Gestore della crisi ha definitivamente attestato, con motivazione condivisibile, congrua ed esaustiva la fattibilità dell'accordo sulla base della prevedibile sufficienza delle entrate dei ricorrenti a far fronte agli impegni assunti, anche in considerazione delle ulteriori indagini esperite in sede di relazione finale;

visto il raggiungimento delle maggioranze previste (per assenza di voti contrari nel termine previsto);

ritenuto che possa procedersi alla richiesta omologa;

ritenuto, quanto alle modalità esecutive, in mancanza di indicazioni normative, le stesse sono rimesse ai debitori, che dovranno adempierle puntualmente sulla base di quanto previsto nell'accordo proposto, sotto la stretta vigilanza dell'O.C.C., il quale dovrà comunicare ai creditori eventuali irregolarità;

visto l'art. 12 L. 3/12

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 1/2022 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa l'accordo per la composizione della crisi proposto da DE LUCA Nicola, nato in Catanzaro il 07.07.1962 (C.F. DLCNCL62L07C352F) e CRUDO Rosa, nata in Catanzaro l'11.11.1966 (C.F. CRDRSO66S51C352Z), entrambi residenti in Catanzaro alla Via Carlo Pisacane n. 1/1, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta in atti;

2) dispone:

a) l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, co. 2 L. 3/12;

b) i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente di previdenza dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione dell'accordo;

d) delega l'avv. Antonio Aiello, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento dell'accordo e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti; onera lo stesso della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile,

nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;

e) l'attribuzione all'Organismo di Composizione della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dall'accordo omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento dello stesso, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che l'accordo sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione e, ove i ricorrenti svolgano attualmente attività di impresa, la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese;

h) che il Gestore della crisi relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai ricorrenti e all'avv. Antonio Aiello.

Catanzaro, 07/10/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri